



**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

**VISTO** il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi" e, in particolare, l'art. 51, comma 3, ultimo capoverso, ai sensi del quale "non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito";

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" e, in particolare, l'art. 1, comma 16, ai sensi del quale "limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986";

**VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi della Tuscia, emanato con D.R. 8 giugno 2012, n. 480 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. 2 ottobre 2013, n. 875;

**VISTI** i C.C.N.L. di comparto vigenti per il personale dirigente e tecnico-amministrativo;

**VISTO** il C.C.I. di Ateneo stipulato in data 1° luglio 2024 e, in particolare, l'art. 16 ove è prevista l'erogazione, in base alle disponibilità e nel rispetto del limite imposto dalla vigente normativa, di *fringe benefit* in favore del personale dirigente e tecnico-amministrativo, nell'ambito delle politiche di *welfare*;

**VISTO** l'accordo di contrattazione integrativa del 1° luglio 2024 con cui è stato stabilito, per l'anno 2024, l'erogazione di due *tranche* di *fringe benefit*, la seconda delle quali da erogare sotto forma di buoni spesa;

**ACCERTATO**, altresì, che l'attribuzione di buoni di spesa/*voucher* al personale dipendente di tipo generico non partecipa alla formazione del reddito di lavoro dipendente se non supera l'importo nell'anno di attribuzione corrispondente al limite di Euro 1.000,00 o 2.000,00 per i lavoratori con figli a carico;

**RITENUTO** che a ciascuna unità di personale dirigente e tecnico-amministrativo possa essere erogato, a titolo di seconda *tranche* di *fringe benefit*, buoni spesa di valore variabile a seconda dei

mesi di lavoro effettivamente prestato nell'anno 2024;

**CONSIDERATO** che le unità di personale beneficiario ammontano a 314 e che, pertanto, la spesa complessiva è pari a euro 138.600,00;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria a valere sull'UPB 1DIV.SRU.PTA.ACCESSORI\_PTA e 1DIV.SRU.PTA.WELFARE.RESIDUIBP;

**VISTA** l'ipotesi di accordo di contrattazione integrativa del 22 ottobre 2024, con cui le ulteriori risorse per il trattamento accessorio sono state destinate al *welfare* di Ateneo e, in particolare, all'erogazione di voucher/buoni spesa in favore del personale dirigente e T.A. in servizio nell'anno 2024, in misura proporzionale ai mesi lavorati;

**CONSIDERATO** che la delegazione di parte datoriale è stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione alla firma dell'ipotesi di accordo di contrattazione e che la stessa è stata sottoposta al Collegio dei Revisori dei Conti in data 5 novembre 2024;

**RITENUTO OPPORTUNO** avviare l'iter amministrativo per l'acquisto dei buoni spesa, subordinando l'erogazione degli stessi ai dipendenti all'acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

## DECRETA

### Art. 1

È autorizzata la spesa di euro 111.604,04 per l'acquisto di buoni spesa/*voucher* in favore del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo a valere sulla UPB 1DIV.SRU.PTA.ACCESSORI\_PTA, capitolo S10317 e conto C101150101, previo storno, subordinata all'acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

### Art. 2

È autorizzata la spesa di euro 26.995,96 per l'acquisto di buoni spesa/*voucher* in favore del personale dirigente dell'Ateneo a valere sulla UPB 1DIV.SRU.PTA.WELFARE.RESIDUIBP, capitolo S10317 e conto C101150101, subordinata all'acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Direttore Generale

Avv. Alessandra Moscatelli